



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME)

Tel. 0941485040 - Cell. 3346141177

Partita IVA: 02810650834 – Codice Fiscale: 84004070839 - c.c.p. 13925987

Sito Web: www.comunelongi.me.it - E-mail: protocollo@comunelongi.it - PEC: protocollo@pec.comunelongi.it

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

- Servizio Patrimonio -

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DI UN CHIOSCO, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI LONGI PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO, UBICATO ALL’INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE (CON ANNESSO CAMPETTO PLURIMO)

SI RENDE NOTO CHE

è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione d’uso di un chiosco, da adibire ad attività di bar-ristoro, ubicato all’interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto Plurimo) ed appartenente al patrimonio del Comune di Longi

ARTICOLO 1

Ente proprietario

Comune di Longi - via Roma n.2 - 98070 LONGI (Città Metropolitana di Messina) - Codice Fiscale:84004070839 - E-mail: protocollo@comunelongi.it - PEC: protocollo@pec.comunelongi.it

ARTICOLO 2

Oggetto della concessione

Il Comune di LONGI, a seguito degli interventi di riqualificazione *del contesto urbano compreso tra il Campetto Plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici esistenti da destinare a centro servizi per lo sport e l’infanzia* concede l’uso e la gestione di un chiosco, ubicato all’interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto) ed appartenente al patrimonio del Comune di Longi come meglio individuato nel seguente articolo 3, da adibire ad attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

La presente concessione d’uso comprende anche la pulizia non solo dell’area esterna di pertinenza (per come delimitata) del chiosco ma dell’intera area situata all’interno della Villetta Comunale nonchè la gestione e la pulizia dell’annesso Campetto.

ARTICOLO 3

Descrizione della struttura

Il bene oggetto dell’affidamento risulta composto da una struttura in legno, pari a circa mq. 5,50 (m. 2,50 x m. 2,50), collocata all’interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto). La struttura è

circondata da area esterna pavimentata ed è priva di allacciamenti alla rete (elettrica, gas, idrica e fognaria).

La Villetta comprende inoltre:

- Area attrezzata con giochi per bambini;
- Area verde collocata in apposite aiuole;
- Annesso Campetto Plurimo in erba sintetica.

Al catasto la Villetta Comunale (con annesso Campetto) risultano censiti al foglio 6, particella 1009. La Villetta Comunale è stata recentemente oggetto di lavori, in quanto tra le progettualità trasmesse dalla Città Metropolitana di Messina, assegnataria del finanziamento di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2015, figurava il progetto, redatto da quest'Amministrazione, avente ad oggetto la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici esistenti ed oggetto della presente concessione d'uso.

ARTICOLO 4

Canone annuale a base d'asta

Il canone annuo, da corrispondere al Comune di Longi, per l'affidamento in concessione d'uso del chiosco, da adibire a bar-ristoro, ubicato all'interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto), come base d'asta è pari ad € 3.000,00 (Euro **tremila//00**) oltre IVA ai sensi di legge.

Il canone annuo non comprende gli oneri ed i costi riguardanti l'attivazione dei pubblici servizi (gas, acqua e luce ad esclusivo uso del chiosco), nonchè tutte le spese per i relativi consumi che rimangono a carico del concessionario.

Il mancato pagamento del canone, alle scadenze stabilite nel contratto, comporterà la decadenza dalla concessione stessa.

La somma annuale del canone, dovrà essere pagata in rate semestrali e non in frazione mensile.

La prima rata del canone dovrà essere versata all'atto della stipula del contratto.

Le successive rate dovranno essere versate anticipatamente entro il dieci del I° mese del semestre di riferimento.

Un soggetto potrà partecipare a condizione che presenti un'offerta economica formalmente completa.

ARTICOLO 5

Durata della concessione

L'affidamento in concessione d'uso del chiosco, da adibire ad attività di bar – ristoro, ubicato all'interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto) ove sono presenti attrezzature gioco ed aree verdi, avrà durata di **9 (nove) anni** dalla data di stipula del relativo contratto, fermo restando le previsioni della L. n.392/1978.

L'affidamento in concessione d'uso può essere rinnovata non più di una volta.

La richiesta di rinnovo dovrà pervenire al Comune di Longi – Servizio Patrimonio, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.

L'eventuale rinnovo, è ammesso nei termini suddetti e previa rideterminazione del canone.

Resta escluso il rinnovo tacito del contratto.

L'Amministrazione Comunale dopo il primo anno di attività, per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, si riserva il diritto di recedere dal contratto con il rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare al concessionario a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, senza che lo stesso abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento alcuno.

Il concessionario dopo il primo anno di attività, può recedere dal contratto con il rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi al Comune di Longi – Servizio Patrimonio, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere avviata entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto.

ARTICOLO 6

Esecuzione lavori e arredi

Il chiosco collocato all'interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto) sarà concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, nulla osta, licenze ed autorizzazioni amministrative, sanitarie e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'utilizzo della struttura senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

In caso di esito positivo del controllo dei requisiti di cui ai successivi articoli 7 e 13 del presente bando, e solamente dopo avere acquisito tutte le autorizzazioni necessarie, si procederà alla stipula del contratto con le modalità di cui al successivo articolo 17.

Qualora il concessionario non sarà in grado di presentare le autorizzazioni necessarie, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed al conseguente scorrimento della graduatoria. Per gli eventuali lavori già effettuati, da parte del concessionario escluso, non potrà essere preteso alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all'installazione di appositi contatori, al fine di consentire il calcolo dei consumi effettivi di luce, acqua e gas se necessario.

Le opere di manutenzione ordinaria e, comunque, qualsiasi tipo d'intervento sul chiosco, sono a carico del concessionario, il quale vi provvederà previo nulla osta scritto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Patrimonio.

Qualora dovessero essere realizzati interventi sulla struttura del chiosco, per i quali è necessaria l'autorizzazione di altri uffici comunali e/o altri enti preposti, la relativa richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al Responsabile del Servizio Patrimonio.

L'installazione di altra struttura, di pertinenza del chiosco, dovrà preventivamente essere autorizzata, anch'essa, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Patrimonio.

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli arredi del chiosco senza nulla pretendere dall'ente proprietario.

Per gli eventuali danni causati all'immobile, il concessionario dovrà provvedere al risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del periodo d'uso, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva da parte del Comune di Longi, i locali torneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione senza alcun onere a carico del Comune di Longi.

La restituzione dell'immobile avverrà con un apposito verbale di riconsegna, sottoscritto dal concessionario e dall'Amministrazione Comunale. Fino a quel momento il concessionario sarà obbligato a corrispondere il canone di locazione.

La struttura dovrà essere destinata esclusivamente a sede del soggetto individuato e dovrà essere utilizzata solamente per lo svolgimento dell'attività di bar-ristoro.

ARTICOLO 7

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura di gara, a seconda del caso, il titolare dell'Impresa Individuale, se persona fisica, o il Legale Rappresentante delle società, associazioni o organismi collettivi, se persona giuridica, o da altra persona preposta all'attività commerciale in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- ❖ Requisiti idoneità professionale previsti dall'art.83, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ovvero:
 - essere iscritti per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato facente parte dell'Unione Europea o impegno all'iscrizione alla C.C.I.A.A. entro 30 giorni dall'aggiudicazione (Dichiarazione di cui all'allegato "A");
- ❖ Uno dei requisiti professionali previsti dall'art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii. "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali";
- ❖ Requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1 e 2 del D. Lgs. n.59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ovvero
 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

❖ Possesso, inoltre, in capo all'Impresa e/o ai Legali Rappresentanti, dei seguenti requisiti:

- a) non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del Comune di Longi per fatti addebitabili al concessionario/conduuttore stesso;
- b) non essere moroso o debitore nei confronti del Comune di Longi;
- c) non avere liti pendenti, a qualsiasi titolo, con il Comune di Longi;
- d) avere effettuato il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell'art. 22 del presente bando.

La concessione d'uso è disciplinata da apposito contratto conforme al presente bando.

ARTICOLO 8

Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni/divieti

Apertura del chiosco da adibire a bar-ristoro:

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco da adibire a bar-ristoro, a pena di risoluzione dell'affidamento, dovrà essere esercitata secondo le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale **n.43 del 13 agosto 2014** così come segue:

- ✓ **Periodo 1 ottobre – 30 aprile**, minimo il lunedì mattino oltre sabato e domenica con un'apertura che garantisca almeno le seguenti fasce orarie:
 - Lunedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 ed eventualmente pomeriggio dalle ore 15,00 alle

ore 19,00;

- Sabato e Domenica dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- ✓ **Periodo 1 maggio – 30 settembre**, minimo 6 giorni su 7 (l'eventuale giorno di chiusura settimanale sarà concordato con l'Amministrazione Comunale e, comunque, in un giorno feriale diverso dal lunedì) con un'apertura giornaliera che garantisca almeno le seguenti fasce orarie:
 - Lunedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
 - Dal Martedì a Domenica (escluso il giorno di chiusura settimanale) dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la succitata ordinanza **n.43/2014** non prevede limiti e prescrizioni ovvero:

- Libera determinazione degli orari da parte di tutte le attività;
- Possibilità di apertura nei giorni festivi e nella giornata/mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- Obbligo da parte di tutti gli esercenti di osservare, durante lo svolgimento delle proprie attività, tutte le norme in vigore ed in particolare quelle di sicurezza, igiene, sanità ed inquinamento acustico.

2. E' tassativamente vietata un'apertura inferiore a quella prevista nel presente bando, pena la decadenza della concessione e l'escussione da parte dell'Amministrazione Comunale, quale penale, della cauzione definitiva di cui al presente bando.

Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione per manifestazioni ed eventi ovvero su specifiche richieste da parte del concessionario debitamente motivate. Resta nella discrezionalità del concessionario l'apertura del chiosco in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, grandine, forte vento etc).

3. Il concessionario, per l'intero periodo di validità del contratto dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla pulizia quotidiana dell'area di pertinenza (per come delimitata) al chiosco nonché dell'intera area ricadente all'interno della Villetta Comunale, con rimozione di eventuali rifiuti abbandonati e svuotamento cestini.

4. Il concessionario dovrà effettuare, per quel che riguarda la sua attività, la raccolta differenziata dei rifiuti, con le modalità previste in ambito comunale, con obbligo di custodia adeguata degli stessi sino ai giorni di ritiro dei rifiuti urbani.

5. E' tassativamente vietata l'introduzione di materiali vari e sostanze pericolose.

6. L'area esterna di pertinenza (limitatamente all'area intorno al chiosco e a debita distanza dai giochi per bambini), potrà essere dotata di elementi di arredo costituiti da manufatti precari e di facile amovibilità che non potranno in nessun caso trasformarsi in un locale chiuso. E' consentita

la presenza di tavolini, sedie, panche, gazebo e/o ombrelloni.

7. L'installazione di manufatti abusivi, dopo la seconda segnalazione da parte del Comune comporta la revoca della concessione.
8. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti ad essa correlate, con le seguenti restrizioni valide a prescindere dalla normativa e da eventuali modifiche della stessa:
 - Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro da asporto;
 - Assoluto divieto di posizionare all'interno o all'esterno del chiosco slot machine, macchinette per il gioco d'azzardo, vendere biglietti o tagliandi assimilabili ai cosiddetti "gratta e vinci" etc.;
9. Sempre secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale n.43/2014, l'attività musicale di piano bar, karaoke e similari dev'essere effettuata nel rispetto della normativa sulle immissioni sonore e deve osservare il seguente orario:
 - Mattino: 09,30/12,30;
 - Pomeriggio/sera: per il periodo dall'1 ottobre al 30 aprile dalle ore 19,00 alle ore 23,00;
 - Pomeriggio/sera: per il periodo dall'1 maggio al 30 settembre dalle ore 21,00 alle ore 01,30;
 - Il volume della sorgente sonora dovrà comunque essere conforme ai limiti previsti.Anche il superamento dei limiti di inquinamento acustico, previsti per legge, oltre che titolo per l'applicazione delle sanzioni normative di cui alla L. n.689/81, è causa di applicazione di una penale pari ad € 400,00 e revoca della concessione.
10. I locali di pubblico spettacolo, discoteche, night club, sale da ballo e simili, secondo l'ordinanza n.43/2014, debbono osservare il seguente orario:
 - Dalle ore 18,00 alle ore 03,00.
11. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale.
12. Il concessionario sarà direttamente responsabile del rispetto di tutta la normativa di settore vigente, anche in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori o a persone in evidente stato alterato o di ubriachezza.
13. Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare, in corso d'opera, eventuali correzioni o modifiche delle modalità di gestione e svolgimento del servizio.

Il calendario di apertura dovrà essere esposto al pubblico.

Diversi orari per l'apertura del chiosco, su specifiche motivazioni, dovranno essere comunicati e concordati con l'Amministrazione Comunale.

I motivi di chiusura per motivi imprevisti o imprevedibili e quelli per eventuali interventi manutentivi

dovranno essere comunicati per iscritto all'Ufficio Patrimonio ed all'Ufficio Commercio nonché alla cittadinanza con appositi cartelli.

I periodi di chiusura, salvo casi eccezionali autorizzati dall'Amministrazione, non potranno eccedere i 7 giorni consecutivi. Chiusure più lunghe porteranno alla revoca della concessione.

Qualora il concessionario volesse organizzare intrattenimenti e spettacoli, nell'area adiacente al chiosco, si dovranno rispettare i medesimi orari, pena applicazione di una penale pari ad € 400,00 e dopo l'avvenuto accertamento di 2 violazioni, si procederà con la revoca della concessione.

Tutte le iniziative organizzate dovranno, altresì, rispettare le norme di Pubblica Sicurezza e in ogni caso, dovranno essere limitate al massimo tutte le attività, che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

L'Amministrazione Comunale potrà a suo insindacabile giudizio autorizzare o meno lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione.

Sono fatte salve esplicite, formali e peculiari deroghe, concesse dall'Amministrazione Comunale, per particolari manifestazioni. In tale evenienza le domande di autorizzazione dovranno essere presentate, per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'evento, allegando la necessaria documentazione e certificazione, al fine di limitare al massimo le attività che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Per quanto concerne l'ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dell'inquinamento acustico dovrà essere presentata, all'Ufficio Commercio del Comune, documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Le penali sono cumulabili e sono applicate dai settori competenti previo accertamento del fatto, con provvedimento notificato all'interessato.

I prezzi al pubblico per le consumazioni dovranno essere esposti su apposita tabella collocata all'esterno del chiosco in modo chiaro, visibile e leggibile.

L'apertura/chiusura del cancello di accesso al Campetto dovrà essere garantita in tutti i giorni anche festivi, compresi quelli in cui è sospesa per qualsiasi motivo l'attività del chiosco.

Il concessionario dovrà, inoltre, assicurare il suo completo sgombero al termine della giornata.

L'accesso al Campetto dev'essere garantito a tutti i potenziali fruitori indiscriminatamente ed, al fine di evitare disguidi nella fruizione dello stesso, previa richiesta scritta da inoltrare al concessionario, per:

- corsi di avviamento allo sport organizzati dal Comune e/o società sportive;
- utilizzo da parte delle scuole dell'obbligo negli orari alle stesse spettanti, sempre che la richiesta coincida con gli orari delle attività scolastiche;
- utilizzo da parte dei Centri Ricreativi Estivi, gestiti dal Comune.

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, può ispezionare l'area data in concessione.

Ciascuna parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra il verificarsi di qualsiasi evento di "Forza Maggiore" che possa impattare l'adempimento delle sue obbligazioni, immediatamente e, in ogni caso, entro 24 ore dalla sua conoscenza, indicando altresì il possibile impatto sulle proprie obbligazioni.

Ai fini del presente contratto, si considerano eventi di forza maggiore esclusivamente:

- a) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- b) epidemie e contagi;
- c) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- d) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

ARTICOLO 9

Esposizione cartellonistica pubblicitaria

1. Riguardo alla pubblicità, al concessionario è fatto divieto di esposizione di qualsiasi forma di messaggi pubblicitari sulle cinte perimetrali.
2. Il concessionario potrà gestire con canoni a proprio favore la pubblicità nell'impianto.
3. E' fatto obbligo al concessionario di:
 - a) richiedere il parere preventivo all'Amministrazione Comunale indicando misure, tipologia e contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) acquisire ogni autorizzazione, concessione o licenza amministrativa;
 - c) tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualunque genere eventualmente causati da persone e cose;
 - d) provvedere al pagamento delle tasse pubblicitarie;
 - f) mettere a disposizione, all'interno dell'impianto, uno spazio (bacheca) per la pubblicità promozionale e le informazioni dei soggetti che usufruiscono dello spazio d'uso;
 - g) eventi e manifestazioni organizzati da soggetti terzi, i quali potranno esporre gratuitamente, durante l'evento o manifestazione, propria pubblicità in spazi liberi senza sovrapporre o limitare la pubblicità già presente;
- 4 Al concessionario sono vietate forme di sponsorizzazione o qualsiasi abbinamento promo - pubblicitario all'Impianto, che resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10

Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario deve gestire il chiosco, collocato all'interno della Villetta Comunale (con annesso

Campetto) e conservarlo in piena efficienza per restituirlo all'Amministrazione Comunale al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità, tenuto conto ed in considerazione delle risultanze del verbale di consegna che verrà redatto e siglato in occasione della presa in carico dell'impianto da parte del concessionario.

Sono a carico del concessionario tutte le attività e gli oneri necessari a garantire la piena funzionalità del chiosco (con annesso Campetto) ovvero gli interventi ordinari necessari a soddisfare il livello minimo degli indicatori chiave di prestazione.

In generale il concessionario, è tenuto ad effettuare le seguenti attività:

- mantenimento delle condizioni di sicurezza della struttura, degli impianti e delle attrezzature;
- pulizia, regolazione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- piccole manutenzioni;

Per gli impianti elettrici, è tenuto ad effettuare le seguenti attività:

- sostituzione di lampade, prese o spine, interruttori deterioratesi;
- verifica dell'efficienza della messa a terra, dei corpi illuminanti e di segnalazione sia visiva che acustica;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando, e loro mantenimento a norma di legge;

Per l'impianto igienico-sanitario, è tenuto ad effettuare le seguenti attività:

- controllo e verifica dell'efficienza dei lavandini e rubinetterie, nonché pulizia periodica delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
- sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre.

Per l'impianto antincendio, è tenuto ad effettuare le seguenti attività:

- ricarica degli estintori.

Tutte le spese di gestione sono a carico del concessionario, in particolare:

- a) costi per il personale in qualsiasi modo utilizzato;
- b) costi del materiale di consumo necessario per la conduzione e per l'amministrazione del chiosco;
- c) utenze di energia elettrica, gas, idrica, tassa rifiuti ed occupazione suolo;
- d) spese di custodia e vigilanza del chiosco. La vigilanza dev'essere organizzata in modo da garantire una presenza costante e continua del personale con funzioni di referente per gli utenti, durante l'orario di apertura dello stesso.
- e) rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi ricadenti all'interno della Villa Comunale (con annesso Campetto), almeno una volta alla settimana durante il periodo autunno/inverno e ogni qualvolta le condizioni d'uso e/o meteoriche lo richiedano (temporali, grandinate, vento, ecc.);

f) controllo e revisione semestrale e/o annuale e/o biennale da parte di ditte specializzate o di professionisti abilitati, degli impianti idraulico, elettrico, gas, antincendio e la trasmissione all'Amministrazione Comunale delle relazioni di verifica del loro stato di efficienza e di sicurezza, rilasciate dai soggetti incaricati dal concessionario:

h) osservanza di tutta la normativa in materia, anche di futura emanazione, ed in particolare:

- D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, con specifico riferimento alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e stesura della documentazione di valutazione dei rischi (ai sensi degli artt. 28 e 29);
- D.M. 10.03.1998, recante *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*, con specifico riferimento alla stesura del piano di emergenza ed evacuazione, incluse planimetria, segnaletica e formazione degli addetti;

Il concessionario ha l'onere di segnalare tempestivamente, a mezzo PEC o E-mail, all'Amministrazione Comunale qualsiasi anomalia.

Il concessionario ha, inoltre, l'onere di:

- garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente bando;
- applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente, per il personale non dipendente il rispetto della normativa vigente in materia ed al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche e ad assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- rispondere a quanto indicato dagli artt. 2043 e 2050 del C.C..

L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, sollevata da ogni responsabilità diretta e indiretta causata da irregolare funzionamento dell'impianto.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti o agli utenti od al personale, imputabili anche a negligenza o imperizia del concessionario, ovvero per atti o fatti, anche omissivi, nella gestione del chiosco (con annesso Campetto), restano a carico del concessionario, anche se non coperti dall'apposita polizza assicurativa.

Al concessionario è richiesto, inoltre, di:

- a) Provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) al pagamento del canone alle scadenze previste all'art. 4 del presente bando;
- c) Procedere, a sua cura e spese, agli allacciamenti delle utenze che dovranno intestare a proprio nome, senza che sia riconosciuto da parte dell'Amministrazione Comunale alcun rimborso;
- d) Procedere ai pagamenti oltre che dei consumi anche delle imposte, tasse e tributi derivanti dalla titolarità dell'affidamento in concessione del chiosco (acqua, TARI, occupazione suolo);

- e) Procedere al pagamento delle spese per l'utilizzo del gas e dell'energia elettrica ad uso esclusivo del chiosco e necessari per lo svolgimento dell'attività di bar-ristoro, rimanendo a carico del Comune il pagamento dell'energia elettrica ad uso della Villetta Comunale e dell'annesso Campetto;
- f) La presentazione della SCIA prima dell'inizio dell'attività di bar-ristoro;
- g) Rendere in qualsiasi momento la struttura accessibile per l'ispezione da parte degli uffici comunali;
- h) Rispettare il divieto di sub-locare il chiosco a terzi a qualsiasi titolo, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- i) Provvedere all'acquisto degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari all'esercizio dell'attività di bar-ristoro;
- j) Provvedere, a proprie spese, alla fornitura e posa di arredo (a mero titolo indicativo e non esaustivo, sedie, tavoli ...) da posizionare nell'area di pertinenza (per come delimitata);
- k) Il concessionario, al termine del contratto dovrà a propria cura e spese ritirare e/o disfarsi di attrezzature ed arredi installati;
- l) Rispettare il divieto dell'esercizio di attività che contrastino con la natura pubblica del soggetto proprietario e che ne ledono l'immagine istituzionale;
- m) Mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l'accesso al chiosco dato in concessione d'uso fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza, specificando che, in tale eventualità, nessun risarcimento sarà dovuto al concessionario per effetto del mancato utilizzo dell'immobile.
- n) Il concessionario si obbliga ad attenersi alle prescrizioni ed alle condizioni, che saranno definite nel contratto che sarà stipulato.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e, quindi, la decadenza dalla concessione.

Qualora vengano eseguiti interventi in assenza delle preventive autorizzazioni, il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno, determinandosi la risoluzione immediata del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

Obblighi a carico del Comune

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale che è tenuta a provvedere alle operazioni periodiche o occasionali di conduzione e controllo e precisamente:

- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi presenti all'interno della Villetta Comunale, mantenendo in piena efficienza le recinzioni;
- manutenzione costante del manto di gioco del Campetto, annesso alla Villetta, e verifica delle condizioni dello stato delle porte e delle panchine, nonché la sostituzione di parti rotte o manomesse (rete, sedute, protezioni, ecc);
- mantenimento delle tracciature di gioco;
- manutenzione costante della recinzione del campo;
- opere di manutenzione straordinaria degli impianti assoggettati a certificazione quali luci, pavimentazione, attrezzature e giochi collocati all'interno della Villetta Comunale e quant'altro non strettamente attinente all'esercizio dell'attività di bar-ristoro;
- pagamento dell'energia elettrica ad uso della Villetta Comunale e dell'annesso Campetto;
- manutenzione strutturale del chiosco, da adibire a bar-ristoro, nel caso i danni non siano procurati da eventi illeciti svolti all'interno del chiosco;

L'Amministrazione Comunale ha diritto d'iniziativa, proposta e surroga, in caso d'inerzia del concessionario.

ARTICOLO 12

Modalità di scelta del contraente

Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento sul canone base annuale di locazione di **€ 3.000,00** (Euro tremila//00) oltre IVA. La procedura aperta sarà aggiudicata al **prezzo più alto**.

Tutte le offerte sono vincolanti ed irrevocabili sino all'esito della procedura. In caso di designazione del concessionario, l'offerta si riterrà vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di formulazione della proposta di aggiudicazione.

All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente.

In presenza di due o più offerte di identico valore il Presidente del seggio di gara procederà, nella stessa adunanza, ad una gara fra i concorrenti chiedendo di produrre una nuova offerta e la gara verrà aggiudicata al miglior offerente, se gli stessi sono tutti presenti. In caso contrario o in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio da eseguirsi in sede di gara.

Dell'esito della gara sarà redatto regolare verbale che non ha valore di contratto, ma parimenti importante, perché nello stesso verrà formulata proposta di aggiudicazione a favore del soggetto collocato al 1° posto della graduatoria.

L'aggiudicazione efficace sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche normativamente previste in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge e richiesti nel presente bando di gara.

ARTICOLO 13

Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione e le offerte:

- Redatte in modo difforme dai modelli **allegati “1” e “5”**;
- Incomplete;
- Non sottoscritte;
- Non corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario o firmatari;
- Mancanti dell’istanza di partecipazione alla gara;
- Mancante dell’offerta economica espressa sia in cifre sia in lettere o di importo pari od inferiore a quello stabilito a base di gara;
- Sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.;
- Mancante della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’**allegato “2”**, del modello di autocertificazione antimafia di cui all’**allegato “3”** e dell’informativa ai sensi dell’art.12 del regolamento UE 2016/679 di cui all’**allegato “4”**;
- Non pervenute nei modi e nei termini espressamente indicati nel successivo articolo 15 “Modalità di presentazione della documentazione”.

Ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016:

1. costituisce motivo di esclusione di un operatore economico, dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;*

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ed alle informazioni antimafia. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 34 bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione, di cui ai commi 1 e 2, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- Del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di Impresa Individuale;
 - Di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - Dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - Dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
 - Dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - Del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa, ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le Politiche Europee e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e, comunque, d'importo non inferiore ad Euro 35.000.*

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia, comunque, integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 5. Le Stazioni Appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:*

- a) *la stazione appaltante possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*
- b) *l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 19 ottobre 2017, n.155 e dell'art.110;*
- c) *la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;*
- c-bis) *l'operatore economico abbia tentato d'influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*
- c-ter) *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione ed alla gravità della stessa;*
- c-quater) *l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento, nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;*
- d) *la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;*
- e) *una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
- f) *l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- f-bis) *l'operatore economico che presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;*
- f-ter) *l'operatore economico iscritto nel Casellario Informatico, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure*

di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario Informatico;

- g) l'operatore economico iscritto nel Casellario Informatico, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;*
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata, nei confronti dell'imputato, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- k) l'operatore economico, si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*
- 6. Le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.*
- 7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. *Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, in caso di esclusione, viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
9. *Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
10. *Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:*
- a) *Perpetua, nei casi in cui alla condanna, consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
 - b) *Pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
 - c) *Pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.*
- 10-bis. *Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la Stazione Appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.*
11. *Le cause di esclusione, previste dal presente articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*
12. *In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione*

è cancellata e perde comunque efficacia.

13. *Con linee guida, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle Stazioni Appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*
14. *Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

ARTICOLO 14

Forme di garanzia richieste e polizze assicurative

Il concessionario è tenuto a provvedere nei tempi prescritti all'eventuale diretto rinnovo delle autorizzazioni e dei nullaosta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge.

Il concessionario è tenuto, inoltre a stipulare:

1. Cauzione provvisoria di € **54,00**, pari al 2% dell'importo del canone annuo complessivo (canone annuo, posto a base d'asta, per anni di locazione), e copia della stessa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

La cauzione dev'essere costituita mediante polizza bancaria o assicurativa. In ogni caso dev'essere presentato, a pena di esclusione, l'impegno di un garante a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l'offerente fosse aggiudicatario. La cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando e deve prevedere obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concessionario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, invece, la cauzione sarà restituita successivamente alla sottoscrizione del contratto.

2. L'aggiudicatario dovrà fornire, inoltre, prima della stipulazione del contratto, a garanzia della corretta conduzione della locazione, una cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria o assicurativa di € **2.700,00** pari al 10% dell'importo del canone annuo complessivo (canone annuo, posto a base d'asta, per anni di locazione).

Detta cauzione resterà vincolata per intero e per tutta la durata del contratto e sarà svincolata solo dopo l'approvazione del verbale di restituzione della struttura e delle sue attrezzature e beni strumentali nel numero e nello stato della loro consegna.

La fidejussione di cui sopra dovrà necessariamente contenere le seguenti clausole:

- a) La polizza/fidejussione sarà svincolata esclusivamente su apposita dichiarazione dell'Amministrazione Comunale garantita o su restituzione del documento con l'annotazione del

nulla osta allo svincolo;

b) il ritardo o mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune di Longi;

c) per qualsiasi eventuale controversia tra la Società costituitasi fidejussore e l'Ente garantito, il Foro competente è esclusivamente quello di Patti;

d) la banca o la società assicuratrice rinuncia esplicitamente ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;

e) la banca o la società assicuratrice dovrà versare l'importo garantito entro trenta giorni dalla richiesta scritta del Comune di Longi;

f) la banca o la società assicuratrice rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;

g) le clausole di cui alle precedenti lettere da a) a f) prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

La mancata presentazione della polizza/fidejussione ovvero la presentazione di polizza/fidejussione difforme dai requisiti sopra elencati ovvero d'importo e/o durata inferiori a quella stabilita, costituirà comunque causa di decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti partecipanti al presente bando prendono atto, sin da ora, che il concessionario rimarrà unico responsabile, senza la possibilità di avanzare alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali danni che potranno essere arrecati a persone, animali e/o a cose, sia proprie che dell'Amministrazione e/o di terzi, nel corso di esecuzione del contratto o in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni. A tal fine dovrà provvedere alla stipula di:

3. Idonea polizza assicurativa RCT/RCO – responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori, per danni a persone e cose, riferita a tutte le attività che dovranno essere svolte all'interno dell'immobile con massimale non inferiore ad € 500.000,00;
4. Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali alle strutture ed agli impianti oggetto di locazione causati da: incendio/fulmine/esplosione/scoppio. Tale polizza dovrà indicare quale beneficiario il Comune di Longi per un importo non inferiore ad € 300.000,00.

Le predette polizze dovranno essere mantenute attive per tutta la durata del contratto di locazione, pena la risoluzione del contratto per inadempienza ex art. 1456 del Codice Civile.

Il costo delle predette coperture assicurative sarà ad esclusivo e completo carico del concessionario. Durante l'esecuzione del contratto resterà, comunque, fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni risarcimento dipendente dall'esecuzione del contratto, anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

La stipula delle polizze non esonererà il concessionario dalla sua piena responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ARTICOLO 15

Modalità di presentazione della documentazione

Chiunque voglia partecipare all'assegnazione in uso del chiosco collocato all'interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto) ed oggetto del presente bando, dovrà far pervenire un plico contenente una busta "A - contenente la documentazione amministrativa" ed una busta "B - contenente l'offerta economica".

Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati identificativi del partecipante e recante la dicitura "*Istanza di partecipazione all'avviso pubblico per l'affidamento in concessione d'uso di un chiosco ove esercitarvi attività di bar-ristoro, appartenente al patrimonio del Comune di Longi ed ubicato all'interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto) - NON APRIRE*", dovrà pervenire al seguente indirizzo:

COMUNE DI LONGI – Via Roma n.2 – 98070 LONGI (Città Metropolitana di Messina), a pena di esclusione, entro e non oltre il **16 giugno 2023** ore **12,00** secondo le seguenti modalità:

- A mezzo corriere o per posta con raccomandata A/R, ed ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposte sulla busta dall'Ufficio Protocollo, aperto nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata;
- A mano mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente che provvederà alla formale acquisizione;
- All'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelongi.it e la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con la propria firma digitale, rilasciata da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco, ed alla stessa sarà allegata la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf.

La **busta A) "Documentazione Amministrativa"** dovrà, anch'essa, recare la dicitura "*Istanza di partecipazione all'avviso pubblico per l'affidamento in concessione d'uso di un chiosco ove esercitarvi attività di bar-ristoro, appartenente al patrimonio del Comune di Longi ed ubicato all'interno della Villetta Comunale (con annesso Campetto)*" e dovrà contenere:

- l'istanza di partecipazione redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il modello di "**domanda di partecipazione**" allegato al presente bando (**Allegato 1**), debitamente sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal Legale Rappresentante, se persona giuridica, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento e con l'indicazione:
 - ✓ delle generalità complete del richiedente, il codice fiscale nonché l'indicazione della sede

legale.

- La dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridica dell'offerente, redatta conformemente al modello allegato al presente bando (**Allegato "2"**), che dovrà essere debitamente sottoscritta;
- Autocertificazione antimafia, redatta conformemente al modello allegato al presente bando (**Allegato "3"**) che dovrà essere debitamente sottoscritta.

Entrambe le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

- L'informativa sulla privacy, redatta conformemente al modello allegato al presente bando (**Allegato "4"**), che dovrà essere sottoscritta per presa visione;
- Copia cauzione provvisoria a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, d'importo pari ad € **54,00** da versare secondo le modalità previste all'articolo 14 del presente bando;
- Copia della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali necessari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (**allegato "A"**).

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in occasione di altre gare o contratti stipulati con questo Ente.

La busta B) "Offerta Economica" dovrà, anch'essa, recare la dicitura "*Istanza per partecipazione all'avviso pubblico per "l'affidamento in concessione d'uso di un chiosco ove esercitarvi attività di bar-ristoro, appartenente al patrimonio del Comune di Longi ed ubicato all'interno della villetta comunale (con annesso campetto)"*" e dovrà contenere esclusivamente il modello di "**offerta economica**" che, a pena di esclusione, dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (**allegato "5"**), sul quale dovrà essere apposta la necessaria marca da bollo da Euro 16,00 (Euro sedici/00), con l'indicazione:

- a) Delle generalità dell'offerente;
- b) Dell'importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta tra i valori in cifre e quelli in lettere tenendo presente che, nel caso di discordanza, prevarrà il valore più vantaggioso per il Comune di Longi;
- c) Del recapito dell'offerente (indirizzo, numero di telefono e, possibilmente, indirizzo E-mail, PEC), ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura, nonché il codice IBAN del conto corrente dell'offerente, al fine di consentire la restituzione della cauzione provvisoria prestata ai soggetti risultati esclusi dalla presente procedura.

L'offerta economica, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento, dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare dell'Impresa Individuale, se persona fisica, ovvero, nel caso in

cui questi sia persona giuridica, dal suo Legale Rappresentante.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, ai sensi dell'art. 1401 e sgg. del Codice Civile. Sia la busta "A – Documentazione Amministrativa" che la busta "B - Offerta economica" dovranno essere opportunamente controfirmate sui lembi di chiusura.

Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente bando e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.

I documenti pervenuti in maniera non conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenuti nulli.

ARTICOLO 16

Modalità di esperimento della gara ed aggiudicazione

La stazione appaltante previo avviso che verrà pubblicato all'Albo Pretorio, nell'home-page del Comune nonché nella sezione "*bandi e gare*" e nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Beni immobili e gestione patrimonio*" – sottosezione di secondo livello "*Patrimonio Immobiliare*", renderà noto il giorno e l'ora di apertura delle buste, da parte del seggio di gara all'uopo nominato solo dopo la scadenza del presente bando. Il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico, provvederà:

- a) All'apertura dei plichi pervenuti, previa verifica positiva della regolarità degli stessi;
- b) Alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nella busta "**A**" – **Documentazione Amministrativa**;
- c) All'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato eventuale documentazione irregolare od incompleta;
- d) All'apertura della busta "**B**" – **Offerta Economica**;
- e) Alla verifica delle offerte;
- f) All'esclusione di eventuali offerte risultanti non valide;
- g) All'individuazione dell'offerta economica più alta;
- h) Formulazione graduatoria delle offerte valide in ordine decrescente rispetto all'importo offerto;
- i) Proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procederà secondo le previsioni di cui al precedente articolo 12.

Il Presidente della Commissione comunica, tempestivamente, l'aggiudicazione provvisoria sia al soggetto interessato e sia agli altri partecipanti.

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei seguenti requisiti, da parte del Responsabile del Settore, in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario provvisorio ovvero:

- Rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti o soci;
- Rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, che in caso di inadempimento può costituire motivo di esclusione;
- Insussistenza dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui al D. Lgs. n.231/2001 ed all'art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (cd. "Codice degli Appalti");
- Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.;
- Insussistenza di alcuna lite pendente con il Comune di Longi e di alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Longi;
- Non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del Comune di Longi per fatti addebitabili al concessionario/conducente stesso;
- Rispetto dell'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001 (divieto di pantouflage).

L'eventuale riscontro di difformità è causa di decadenza dall'aggiudicazione, impregiudicate eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione ai partecipanti che versino in situazioni di morosità o di occupazione abusiva relative anche ad altri immobili comunali.

ARTICOLO 17 **Stipula del contratto**

La stipula del contratto d'uso avverrà successivamente all'adozione della determina di aggiudicazione efficace.

La Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria nella quale è incardinato il Servizio Gestione del patrimonio, previo accordo con la Responsabile del Servizio Contratti, provvederà a convocare il concessionario per stipulare il contratto d'uso, che è tenuto a presentarsi e, contestualmente, produrre tutta la documentazione richiesta. Qualora il concessionario designato, in assenza di giustificato motivo, non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula del rogito, o non abbia prodotto adeguate polizze assicurative, il Responsabile del Settore competente provvederà:

- a) Ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro e non oltre trenta giorni;
- b) Qualora il concessionario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione.

In tale evenienza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di designare, quale concessionario, il soggetto partecipante collocatosi al posto immediatamente successivo in graduatoria o di attivare una nuova procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche il concessionario sarà considerato decaduto da ogni diritto e subirà a titolo di penale l'incameramento della cauzione provvisoria.

Anche in tale ipotesi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di designare, quale concessionario, il soggetto partecipante collocatosi al posto immediatamente successivo in graduatoria o di attivare una nuova procedura.

Il contratto verrà stipulato nella sede comunale. Il concessionario si farà carico di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini della registrazione del contratto, comprese le spese e gli oneri fiscali connessi, senza alcun diritto di rivalsa.

Alla stipula seguirà la consegna del locale con conseguente obbligo di corrispondere il canone locativo secondo le modalità previste all'articolo 4 del presente bando.

ARTICOLO 18

Risoluzione del contratto

Fermo restando le forme di garanzia e le polizze assicurative, richieste all'articolo 14 del presente bando, in caso di mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e non procederà alla restituzione del deposito cauzionale presentato a garanzia della serietà dell'offerta e, ove lo ritenga opportuno, procederà allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto di concessione potrà essere risolto dal Comune anche prima della scadenza per:

- mancato pagamento del canone nei termini previsti all'articolo 4 del presente bando;
- inadempienza degli obblighi previsti dal bando e/o dal contratto.

In tali casi, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso e/o riconoscimento.

E' inoltre fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente causato all'Ente.

ARTICOLO 19

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2916/679 del 27 aprile 2016, s'informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Longi con sede in via Roma n.2.

A decorrere dal 1° luglio 2020, è stata individuata, quale Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Longi la Società Formanagement S.r.l. con sede legale in Via Italia, 131 – 00555 LADISPOLI (RM) – Tel.: 0691132200 – E-mail: info@formanagement.it e, per essa, il Responsabile DPO è il Dott. SANTO Fabiano.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

- Svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- Verificare le dichiarazioni sostitutive prestate dagli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;

- Prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- Dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Longi è parte.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.

Il Comune di Longi raccoglie, registra, organizza, conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

I dati personali possono essere:

1. Comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- Altre Pubbliche Amministrazioni;
- Società partecipate dal Comune di Longi per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
- Soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Longi è parte;
- Soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della Legge n.241/1990 e dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29.04.2022 (Art. 16 - accesso civico);

2. Diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- Pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione di primo livello “Altri contenuti” – sottosezione di secondo livello “accesso civico”, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (accesso civico);

Il concessionario ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Longi ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- L'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza ed a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- L'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- L'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:

- Ottenere, dal Comune di Longi, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati ed alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
- Ottenere, dal Comune di Longi, la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;
- Ottenere, dal Comune di Longi, la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
- Ottenere, dal Comune di Longi, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
- Opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati, operato dal Comune di Longi, abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati, operato dal Comune di Longi, abbia violato i diritti di cui gode in base al Regolamento, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

ARTICOLO 20

Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

Il concessionario, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato dall'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporterà la risoluzione del presente contratto.

Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, l'Amministrazione Comunale provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il predetto termine, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il Responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni. Il concessionario, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque

effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente codice di comportamento dell'Ente, approvato con delibera di G.M. n.05 del 24 gennaio 2014, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Longi alla Sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello "Disposizioni generali" – sottosezione di secondo livello "Atti generali".

ARTICOLO 21

Disposizioni finali

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, con riferimento agli articoli 5 e 6 il Responsabile del procedimento è la Sig.ra PIDALA' Gabriella.

L'avvenuto affidamento sarà reso noto, come previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determina di affidamento e con comunicazione all'interessato. L'Amministrazione Comunale, quale titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti in conformità al Regolamento UE 2016/679 come indicato nell'allegato 3 "Informativa privacy".

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere forniti inoltrando formale richiesta all'indirizzo E-mail: protocollo@comunelongi.it oppure all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelongi.it.

L'Amministrazione Comunale garantisce una risposta a tutte le richieste di chiarimento che perverranno entro giorno **12 giugno 2023**.

ARTICOLO 22

Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio e dev'essere effettuato entro il **13 giugno 2023** ovvero tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Dell'avvenuto sopralluogo ne verrà dato atto con apposito verbale. In assenza di sopralluogo, il soggetto non verrà ammesso alla procedura di cui al presente bando.

La struttura potrà essere visionata in orari da concordare con i Tecnici Comunali, previo appuntamento con il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Renato CARCIONE scrivendo all'indirizzo E-mail: protocollo@comunelongi.it oppure all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelongi.it, con l'indicazione di un proprio recapito telefonico e E-mail sui quali essere contattati, o chiamando i recapiti telefonici: 0941485040 oppure 0941485188.

ARTICOLO 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico/bando di gara si rinvia alle norme in materia di contratti pubblici previste dalla normativa in essere, nonché alle norme del Codice Civile in materia di contratti concessione d'uso.

ARTICOLO 24

Controversie

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore economico, risultato concessionario, si svolgeranno ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1775 C.C.) e buona fede (artt. 1337 e 1366 C.C.). E' escluso il ricorso all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie. Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Patti.

ARTICOLO 25

Allegati

Allegato "A" – Certificazione CCIAA;

Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Allegato 3 – Autocertificazione antimafia;

Allegato 4 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

Allegato 5 – Modello offerta economica.

Il Responsabile del Procedimento

La Responsabile dell'Area

Economico-Finanziaria

Rag. Gabriella PIDALA'



Gabriella Pidala'